



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE E FUNZIONI DEL GIUDICE D'APPELLO -
COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DELL'ILLECITO

Descrizione

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte federale d'appello compito del giudice del reclamo non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta in prime cure, dovendo, invece, anche esaminare - con riferimento al profilo sanzionatorio - se nel precedente grado siano valutati tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena secondo una corretta e logica interpretazione. Viene qui in rilievo la corretta applicazione delle regole della logica giuridica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. I, n. 95 /2019-2020; C.F.A., SS.UU., n. 44/2019-2020). “La Corte federale è ... chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati” (C.F.A., SS.UU., n. 63/2022-2023). E infatti, l'entità della sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (C.F.A., Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 67/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 106, comma 1 e 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 10 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale)